



COMUNE DI SAN CALOGERO

89842 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione
Articoli 3, comma 4; 7 e 191, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Articolo 125, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Articoli da 173 a 177 e da 329 a 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del
Consiglio Comunale, n° 101 del 26/08/2014



COMUNE DI SAN CALOGERO

89842 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Modalità di esecuzione in economia
Art. 3	Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
Art. 4	Limiti economici agli interventi in economia
Art. 5	Disposizioni comuni ai contratti in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6	Lavori in economia
Art. 7	Forniture in economia
Art. 8	Servizi in economia
Art. 9	Interventi misti
Art. 10	Norma di salvaguardia

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 11	Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
Art. 12	Interventi in economia mediante amministrazione diretta
Art. 13	Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
Art. 14	Atti della procedura
Art. 15	Scelta del contraente
Art. 16	Offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 17	Contratti di durata
Art. 18	Mezzi di tutela

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19	Interventi d'urgenza
Art. 20	Lavori di somma urgenza
Art. 21	Interventi d'urgenza o di somma urgenza ordinati dal Sindaco
Art. 22	Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
Art. 23	Disposizioni speciali per beni e servizi affidati a categorie protette
Art. 24	Disposizioni speciali per i servizi legali
Art. 25	Disposizioni speciali per i servizi tecnici.....

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 26	Interventi affidati in economia per cottimo
Art. 27	Garanzie
Art. 28	Revisione prezzi
Art. 29	Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
Art. 30	Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo
Art. 31	Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 32	Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
Art. 33	Inadempimenti

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34	Verifica e collaudo
Art. 35	Procedure contabili
Art. 36	Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento (nel seguito «Regolamento») è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel seguito «TUEL»), al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il Regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del TUEL, all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Nei limiti del presente Regolamento possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita, oppure gli interventi che, limitatamente ai servizi e alle forniture, rendano antieconomico o sproporzionato il ricorso ad affidamenti mediante gare di evidenza pubblica.
6. Tutti gli importi previsti dal Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2. Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, oppure anche solo opportuno l'affidamento a soggetti esterni all'Ente, purché in possesso dei necessari requisiti. Tale affidamento avviene con procedura negoziata nei modi previsti dal Regolamento.

Art. 3. Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e utilizzati comunemente nella prassi locale o, ancora, utilizzati in occasione di prestazioni analoghe affidate con contratti precedenti.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, se i beni o i servizi da acquisire siano compatibili con quelli disponibili in base alle predette convenzioni.

3. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve evidenziare, all'interno dell'importo complessivo della prestazione da affidare:
 - a) il costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - b) il costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ove siano previste interferenze, con riferimento al documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) per le prestazioni di servizi, oppure dei piani di sicurezza per le prestazioni di lavori.
5. In ogni caso gli importi di cui al comma 4 concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal Regolamento.

Art. 4. Limiti economici agli interventi in economia

1. Limitatamente di lavori in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, l'esecuzione in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00.
2. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal Regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare i seguenti importi:
 - a) euro 200.000,00 per i lavori di cui all'articolo 6;
 - b) di cui alla soglia rilevanza comunitaria individuata dall'articolo 28, comma 1, lettera b), del Codice, nell'importo aggiornato ogni biennio con Regolamento comunitario della Commissione europea, per le forniture di cui all'articolo 7 e i servizi di cui all'articolo 8.
3. In deroga alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, i lavori concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ammessi fino all'importo massimo di euro 300.000,00, ai sensi dell'articolo 204, comma 4, lettera a), del Codice.
4. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
5. Nessun esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal Regolamento.
6. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa si imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, quando tali affidamenti separati sono ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

Art. 5. Disposizioni comuni ai contratti da affidare in economia

1. Sono sempre affidabili ed eseguibili in economia, nei limiti di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, i lavori, le forniture e i servizi:
 - a) in caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò è ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) in caso di necessità per completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, quando non è possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) in caso di urgenza, determinata da eventi non imputabili a responsabilità dell'Ente, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6. Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti approvati;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza dell'ente;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale, oppure in seguito a ordine motivato della direzione dei lavori o del responsabile del procedimento;
 - h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, comma 5, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all'Ente o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - g) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione o segnaletica luminosa e affini;
 - h) manutenzione e riparazione di strutture, sovrastrutture e attrezzature cimiteriali, nonché delle relative pertinenze.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali a lavori pubblici più complessi, che si rendano necessari, per qualunque motivo non imputabile ad errori, omissioni progettuali o negligenza nella progettazione e programmazione, in quanto:
- a) propedeutici all'avvio dei lavori appaltati o da appaltare (bonifiche ambientali, bonifiche belliche, risanamenti del suolo o del sottosuolo, indagini e sondaggi sul suolo o nel sottosuolo, opere provvisorie, recinzioni, demolizione o rimozione di manufatti ostativi all'esecuzione di lavori in appalto, formazione di accessi o piazzali, spostamento di tratti di reti dei servizi in sottosuolo);
 - b) conseguenti all'ultimazione dei lavori appaltati (allacciamenti ai pubblici servizi, smobilitazione di opere provvisorie, rimozione di materiali ecc).
4. Possono infine essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.
5. Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 173 a 177 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 7. Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico dell'Ente in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
 - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - l) combustibile per il riscaldamento di immobili, fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - m) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - n) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi e analoghi, compresi gli elementi accessori;
 - o) piante ed elementi erbacei, arbustivi e fiori, per piantumazioni o formazione di aiuole o vasi, anche per installazioni provvisorie;
 - p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
 - q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - s) opere d'arte o pezzi artistici unici, anche nelle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
 - t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
 - w) beni presenti sui cataloghi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A.;
 - x) beni non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni dell'Ente.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
 - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica).

3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori di cui all'articolo 6 o alla prestazione di servizi di cui all'articolo 8.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche forniture acquisite mediante locazione finanziaria o altra forma di finanziamento, nonché alle forniture rese disponibili mediante locazione commerciale.
5. Se il contratto è di importo non superiore a 20.000,00 euro, in tutti i casi nei quali è richiesto il DURC, questo può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del d.P.R. n. 445 del 2000.
6. Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 329 a 338 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 8. Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore dell'Ente o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
 - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
 - d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
 - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
 - g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
 - i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
 - j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
 - k) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;

- m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
 - n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - o) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
 - p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - q) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, di cui all'allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872, sia per personale d'ufficio che per servizi di assistenza;
 - r) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
 - s) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - t) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative, compresi i servizi di accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
 - u) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
 - v) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - w) servizi presenti sui cataloghi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A.;
 - x) servizi non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni dell'Ente.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) prestazioni notarili, anche non obbligatorie, e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - d) servizi legali di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - e) servizi tecnici di cui all'articolo 25, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

- f) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione.
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.
 4. Qualora il corrispettivo per il servizio sia soggetto a contribuzione integrativa obbligatoria, quali i contributi alle Casse previdenziali autonome o alle gestioni separate dell'INPS, gli importi previsti dal Regolamento si intendono al netto di tali contributi.
 5. In relazione agli obblighi previdenziali, in tutti i casi nei quali sia richiesto il DURC:
 - a) se il contratto sia di importo non superiore a 20.000,00 euro, il DURC può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del d.P.R. n. 445 del 2000,
 - b) se l'affidatario è un professionista senza dipendenti iscritto a forme di previdenza obbligatorie presso le Casse autonome, oppure se l'affidatario è una società senza dipendenti e i cui soci siano tutti professionisti nelle predette condizioni, non ricorrendo l'obbligo di iscrizione all'INAIL e all'INPS, tiene luogo del DURC una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 48 del d.P.R. n. 445 del 2000, che attesti le predette condizioni.
 6. Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 329 a 338 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 9. Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 2 o comma 3, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 10. Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 11. Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'Ente opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.
3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del Regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 12. Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 11, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi dell'Ente o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 11, con le modalità fissate dal Regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 13. Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 11 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - d) il prezzo massimo o i prezzi massimi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza se si tratta di interventi caratterizzati da periodicità in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall'eventuale foglio patti e condizioni o capitolato d'onori e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 11 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di offerte e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a) quando vi è motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratta di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
 - d) quando l'importo della spesa non supera l'ammontare di euro 40.000,00.

Art. 14. Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui

all'articolo 20, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro le ore 12,00 del primo giorno feriale successivo.

2. Se la complessità dell'intervento lo richiede, oppure le condizioni di esecuzione dell'intervento non possono essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 11 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali offerenti.
3. Se l'intervento non presenta particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o è di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò è possibile e non ostano ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 15. Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, con uno dei seguenti criteri:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
3. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.
4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Se non vi sono controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

Art. 16. Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste dell'Ente.
2. La lettera di invito può specificare, per forniture o servizi standardizzati, che l'offerta possa essere presentata sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili.
3. Nell'esame delle offerte:
 - a) trova applicazione l'articolo 84 del Codice, quando l'importo a base della procedura è superiore a euro 100.000 per i lavori o a euro 50.000 per le forniture e i servizi;
 - b) per importi inferiori a quelli di cui alla lettera a), il responsabile del servizio può limitarsi a farsi assistere da due dipendenti dell'Ente competenti nella materia oggetto dell'affidamento.
4. Restano fermi i seguenti principi:
 - a) l'offerta deve essere distinta tra la parte che riguarda gli elementi di natura qualitativa e gli elementi di natura quantitativa, con la segretezza di questi ultimi fino alla conclusione dell'esame degli elementi di natura qualitativa;

- b) la seduta deve essere aperta agli offerenti nella fase di ammissione e nella fase di apertura delle offerte di natura quantitativa, nonché della formazione della graduatoria;
- c) il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento;
- d) devono essere osservate le norme legislative in materia di comunicazioni.

Art. 17. Contratti di durata

1. Nel caso di contratti la cui efficacia ed esecuzione è basata, oltre che sull'importo, anche sulla durata in termini temporali, di cui all'articolo 13, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto di durata;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti di durata stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal Regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per materia e tipologia, il responsabile di cui all'articolo 11 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
 - a) il 50 per cento dell'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
 - b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4.
3. In caso di lavori, forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 16, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 11, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto di durata deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.
5. I contratti di cui al presente articolo possono essere stipulati per un importo pari a quello posto a base della procedura di affidamento, nei limiti di cui all'articolo 4, fermo restando che il ribasso contrattuale applicato il risparmio può essere utilizzato per ulteriori lavori, servizi o forniture, nell'ambito della durata del contratto.
6. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

Art. 18. Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Ente si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239, 240 e 240-bis, del Codice.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19. Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 11 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 20. Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'Ente che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 19, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al Regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Se i lavori di cui al comma 1 non conseguono l'approvazione del competente organo dell'Ente, il responsabile di cui all'articolo 11 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. L'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine, ai sensi dell'articolo 191, comma 3, del TUEL.

Art. 21. Interventi d'urgenza o di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 19 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20 siano ordinati dal Sindaco o da un soggetto delegato, nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 4, del TUEL, questi può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del Regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 11, 19 e 20, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile di cui all'articolo 11 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 22. Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e 15 del Regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
 - a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 50.000,00;
 - b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 300.000,00.

Art. 23. Disposizioni speciali per beni e servizi affidati a categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7, 8 e 15 del Regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 381 del 1991.

Art. 24. Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 40.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 11, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'Ente, l'incarico è affidato con provvedimento del competente organo politico dell'Ente, ferma restando la disciplina sul mandato e la procura alle liti.
3. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al Regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.
5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera b), per la stipulazione dei contratti e per la liquidazione dei corrispettivi non è richiesto il DURC (documento unico di regolarità contributiva) se l'affidatario è un professionista senza dipendenti iscritto a forme di previdenza obbligatorie presso Casse autonome, oppure se l'affidatario è una società

senza dipendenti e i cui soci siano tutti professionisti nelle predette condizioni, non ricorrendo l'obbligo di iscrizione all'INAIL e all'INPS.

6. Le consulenze di cui all'articolo 7, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono sottratte all'applicazione del Regolamento e sono disciplinate dalla normativa specifica.

Art. 25. Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni di collaudo, sia statico che tecnico-amministrativo, anche in corso d'opera;
 - e) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la formazione di atti catastali, i rilievi di aree, di terreni o di manufatti, le indagini e i sondaggi del suolo e del sottosuolo ecc.);
 - f) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - g) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, nonché dell'articolo 267, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente mediante procedura negoziata con un unico soggetto idoneo, individuato dal responsabile di cui all'articolo 11.
3. Ferma restando la possibilità di ricorrere all'articolo 267, commi da 1 a 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, i servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
 - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver pubblicato un avviso esplorativo;
 - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - 1) condizioni favorevoli per l'Ente desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;

- 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - 5) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne all'Ente o ad altre risorse messe a disposizione dall'Ente;
 - 6) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
 5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui al comma 3 se:
 - a) nel corso dei dodici mesi precedenti sono stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
 - b) non sono trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
 - c) un incarico affidato nei tre anni precedenti ha dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno all'Ente, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
 6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
 7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice e dagli articoli da 261 a 266 del d.P.R. n. 207 del 2010.
 8. In deroga al Regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.
 9. Trova applicazione l'articolo 8, comma 5, lettera b), fermo restando che, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), all'atto di affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario presso le competenti Casse professionali autonome, ai sensi dell'articolo 91, comma 7, quarto periodo, del Codice.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 26. Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
 - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
 - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;

- c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 11 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 27. Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 11, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile che copra i rischi connessi all'attività svolta.

Art. 28. Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 29. Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.
2. Per i lavori di importo inferiore a 20.000,00 euro la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, che attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art. 30. Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto

dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
 - a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dei pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
4. Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, che attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
5. Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 203 a 210 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 31. Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal Regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 32. Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 11, mediante ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali (se preesistenti) e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento, ecc.);
 - d) le indicazioni degli estremi dell'impegno e della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del TUEL;
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all'articolo 11, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.
5. Per ogni altra condizione si applicano gli articoli da 329 a 338 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 33. Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'Ente, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34. Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 100.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore ad euro 40.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b).
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 11, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.
4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

Art. 35. Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del TUEL.
2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

Art. 36. Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.